

## **TI\_GERICHTE 32.2015.59 vom 16. März 2015**

TI Tribunale d'appello, 2015-03-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2015.59](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2015.59)

FR: TI\_GERICHTE 32.2015.59 du 16 mars 2015

IT: TI\_GERICHTE 32.2015.59 del 16 marzo 2015

### **Regeste**

Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni di un assicurato. Rinvio degli atti all'Ufficio Ai per eseguire una perizia neurologica. Respinta istanza di concessione del gratuito patrocinio perché il rappresentante dell'assicurato non è avvocato iscritto nel relativo registro

### **Erwägungen**

#### **E. 24**

giugno 2013, sia pienamente abile in attività adeguate allorquando le certificazioni del neurologo curante attestano un'inabilità del 70% in tutte le attività. Il TCA, di norma, rinvia l'incarto all'Ufficio AI o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall'amministrazione che necessitano di un complemento ("Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen"; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti dall'amministrazione ("Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist"; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

Quest'ultimo è il caso in esame. In queste circostanze è pertanto giustificato rinviare gli atti all'Ufficio AI affinché proceda ad una perizia neurologica, se del caso comprensiva di una valutazione neuropsicologica. Non necessaria è invece una valutazione multidisciplinare, come da richiesta ricorsuale. In esito ai nuovi accertamenti, l'amministrazione dovrà poi procedere alla valutazione economica. In seguito, l'Ufficio AI emetterà una nuova decisione, preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI, in merito all'eventuale diritto alla rendita. Annullata di conseguenza la decisione contestata, il ricorso va accolto. Visto quanto sopra, la "domanda di concessione dell'effetto sospensivo", con la quale – per quanto dato di capire – l'assicurato ha chiesto il versamento, pendente causa, di una rendita dal 20 ottobre 2014 (cfr. punto no. 6 delle osservazioni 18 maggio 2015; VI), è divenuta priva di oggetto con il presente giudizio. Al riguardo va precisato che nel caso di rifiuto di prestazioni, come la fattispecie concreta, trattandosi di una decisione negativa l'istituto dell'effetto sospensivo, rispettivamente il ripristino dello stesso, non entra in linea di conto. Va poi precisato che nemmeno con l'adozione di provvedimenti cautelari, generalmente adottabili in caso di decisioni negative, l'assicurato potrebbe chiedere il versamento di una prestazione in quanto rappresenterebbe un anticipo (Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 30, n. 2362, pag. 459). Infine, contrariamente a quanto sostenuto dal rappresentante dell'assicurato, con la decisione contestata l'Ufficio AI non ha tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. 2.5. L'assicurato ha chiesto

l'assegnazione di ripetibili. Va ricordato che, di regola, l'indennità per ripetibili può venire assegnata solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGa; DTF 112 V 86 consid. 4; DTF 110 V 81 consid. 7; DTF 105 V 89 consid. 4; DTF 105 Ia 122; DTF 99 Ia 580 consid. 4). L'indennità è concessa non soltanto se l'assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia oneroso, purché non si tratti di una rappresentanza di un ente pubblico nell'espletamento del proprio compito (Locher/ Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, § 76 n. 66 pag. 608; Zünd/ Pfiffner Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 34 n.4, pag. 337; DTF 126,11 e 122 V 278), requisiti che appaiono dati nel caso in esame. 2.6. L'assicurato ha parimenti chiesto di beneficiare dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGa nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAG l'assistenza giudiziaria si estende all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all'esenzione dalle tasse e spese processuali; all'ammissione al gratuito patrocinio. I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Occorre in primo luogo ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocati iscritti nel registro ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (DTF 132 V 201 consid. 4.2; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un'organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza nuovamente confermata nella STF 8C\_399/2007 del 23 aprile 2008), ciò che non risulta esser il caso per il collaboratore di RA 1 che ha redatto il ricorso. Per quel che riguarda la domanda di assistenza giudiziaria, intesa come esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni, con l'accollamento delle spese processuali all'Ufficio AI (cfr. consid. 2.7) la stessa diventa priva di oggetto. 2.7. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- vanno poste a carico dell'Ufficio AI.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.